Tribunale di Chieti, 21 febbraio 2018 - mutuo GRATUITO se il TAEG risulti usurario comprendendovi anche costo il costo pattuito per l'estinzione anticipata

Tribunale di Chieti, ord. del 21 febbraio 2018, Est. Nicola Valletta

iI CTU

"Valuti a fini usurari il costo promesso pel caso di estinzione anticipata, perché:
• non solo gli interessi convenzionali o moratori debbono sottostare al vaglio della normativa antiusura, ma anche qualsiasi altro costo (escluse imposte e tasse) connesso al finanziamento che il cliente ha promesso di pagare;
• la legge punisce anche la sola promessa di pagare costi usurari, e quindi è sufficiente la semplice stipula della clausola senza necessità che il fatto ivi ipotizzato si concretizzi, ovvero senza la necessità che il cliente ne paghi il costo convenuto;
• trattandosi di promessa usuraria da valutarsi con giudizio prognostico ex ante al momento della pattuizione del finanziamento, è sufficiente la sola potenzialità che il costo usurario si verifichi sulla scorta delle condizioni contrattuali a nulla rilevando che detto costo, al momento della contestazione o dell'azione legale, non possa più verificarsi: pertanto, ai fini del vaglio usurario, è lecito calcolare il TAEG del finanziamento nella ipotesi che la clausola usuraria si verifichi in un determinato momento storico consentito dal contratto;
• qualora il costo potenziale promesso in contratto si riveli usurario, il cliente è tenuto alla restituzione del solo capitale ricevuto a prestito e non deve più pagare gli interessi del finanziamento, che va ritenuto gratuito (e se li ha pagati, anche in parte, ha diritto alla restituzione);
in conclusione, il costo promesso per l'estinzione anticipata, eventuale ma potenzialmente verificabile, risponde ai presupposti perché debba soggiacere alla normativa antiusura in quanto:
1) è un costo, futuro ed eventuale, che la parte finanziata ha promesso di pagare all'intermediario;
2) è un costo collegato alla erogazione del credito;
3) è un costo che non consiste in una imposta o tassa da pagare".

Con soddisfazione si nota che il Tribunale di Chieti, nel formulare i sopra trascritti quesiti al CTU, fa propri alcuni passi dell'articolo redatto dall'Avv. Dario Nardone dal Titolo BREVI SPUNTI SULLA PROMESSA USURARIA NELL'ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO, edito in Asso

CTU e in Altalex, nel quale (par. 3) si scriveva:

"*In buona sostanza, i passi eminenti dei prefati provvedimenti giudiziari nonché delle suesposte deduzioni possono così sintetizzarsi:*

- *non solo gli interessi convenzionali o moratori debbono sottostare al vaglio della normativa antiusura, ma anche qualsiasi altro costo (escluse imposte e tasse) connesso al finanziamento che il cliente ha promesso di pagare;*
- *poiché la legge punisce anche la sola promessa di pagare costi usurari, è sufficiente la semplice stipula della clausola senza necessità che il fatto ivi ipotizzato si concretizzi, ovvero senza la necessità che il cliente ne paghi il costo convenuto;*
- *trattandosi di promessa usuraria da valutarsi con giudizio prognostico ex ante al momento della pattuizione del finanziamento, è sufficiente la sola potenzialità che il costo usurario si verifichi sulla scorta delle condizioni contrattuali a nulla rilevando che detto costo, al momento della contestazione o dell'azione legale, non possa più verificarsi; pertanto, ai fini del vaglio usurario, è lecito calcolare il TAEG del finanziamento nella ipotesi che la clausola usuraria si verifichi in un determinato momento storico consentito dal contratto;*
- *qualora il costo potenziale promesso in contratto si riveli usurario, il cliente è tenuto alla restituzione del solo capitale ricevuto a prestito e non deve più pagare gli interessi del finanziamento, che va ritenuto gratuito (e se li ha pagati, anche in parte, ha diritto alla restituzione)".*

In conclusione, per tutte le motivazioni suesposte, il costo promesso per l'estinzione anticipata, eventuale ma potenzialmente verificabile, risponde ai presupposti perché debba soggiacere alla normativa antiusura:

1) è un costo, futuro ed eventuale, che la parte finanziata ha promesso di pagare all'intermediario;

2) è un costo collegato alla erogazione del credito;

3) è un costo che non consiste in una imposta o tassa da pagare alla P.A."